



Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

del 17 dicembre 2018

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 21 dell'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'approvvigionamento
economico del Paese,
ordina:*

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai carburanti e combustibili liquidi seguenti:

Voce di tariffa ²	Designazione della merce
2710.1211	benzina
2710.1911	cherosene
2710.1912	olio diesel
2710.1992	olio da riscaldamento extra leggero

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima di carburanti e combustibili liquidi che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte

¹ Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d'esercizio sufficienti e si trova nell'impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore energia. La domanda deve essere motivata.

RS 531.211.35

¹ RS 531.11

² RS 632.10, allegato

² Il settore energia determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata da una scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

¹ Un proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri.

² Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

³ Il settore energia può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.

⁴ Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolubili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative variazioni e a presentare un rapporto mensile al settore energia.

Art. 7 Opposizione

In virtù dell'articolo 45 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può fare opposizione contro le decisioni del settore energia entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 8 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite secondo l'articolo 49 LAP⁴.

Art. 9 Esecuzione

L'UFAE e il settore energia sono responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza.

³ RS 531

⁴ RS 531

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2019.

17 dicembre 2018

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

